



CRITERI APPLICATIVI PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DI AMMINISTRATORI E SINDACI

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A. (la
“**Società**”) in data 20 luglio 2026

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

SEDE SOCIALE:

VIA DELLA MOSCOVA N.° 36 - 20121 MILANO

CAPITALE SOCIALE 43.390.892 EURO INTERAMENTE VERSATO

REGISTRO IMPRESE CODICE FISCALE/PARTITA IVA 09824790159

R.E.A. MILANO 1319276

Pagina bianca

1. PREMESSA

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 luglio 2026, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, contiene i criteri applicativi quantitativi e qualitativi per valutare la significatività dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi ai sensi delle Raccomandazioni 6, 7, 9 e 10, del Codice di *Corporate Governance* approvato e pubblicato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 (i “**Criteri di significatività**” o “**Criteri**”).

Ai fini della valutazione della significatività dei rapporti, il Consiglio di Amministrazione della Società può, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun Amministratore o Sindaco – quali la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale – considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difforni da quanto di seguito riportato, che privilegino la sostanza sulla forma. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, sentito il parere del Comitato Remunerazione e Nomine, dandone adeguata motivazione in sede di delibera e informativa al mercato: (i) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore o del Sindaco interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; (ii) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore e/o Sindaco pur in presenza di uno dei presenti Criteri di significatività. Inoltre, per quanto attiene al Collegio Sindacale si fa espresso riferimento a quanto contenuto nelle “*Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*”.

1. CRITERI DI VALUTAZIONE

L'indipendenza dell'Amministratore e/o Sindaco viene effettuata tenendo presente che le circostanze che compromettono, o appaiono comprometterne, l'indipendenza sono di norma le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della Società, dove per “azionista significativo” si intende un soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un Amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; a tal fine, una società controllata può dirsi di rilevanza strategica qualora il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenti più del 50%

dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ⁽¹⁾; ovvero

- di un azionista significativo della Società (secondo la definizione di “azionista significativo” riportata nella precedente lett. a);
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - (i) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi Amministratori esecutivi o il *top management*. Ai fini di quanto precede, per *top management* si intendono gli alti dirigenti che non sono membri del Consiglio di Amministrazione della Società e hanno il potere e le responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo;
 - (ii) con un soggetto che, individualmente o congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

Ai fini della presente lettera c), salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, su base individuale, con riferimento a ciascun Amministratore e/o Sindaco, sono di regola ritenute significative, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, su base individuale, con riferimento a ciascun Amministratore e/o Sindaco, le relazioni commerciali, finanziarie o professionali il cui corrispettivo superi, anche in un solo esercizio di riferimento, almeno uno dei seguenti parametri:

- (i) in caso di relazione commerciale, finanziaria e/o professionale intrattenuta direttamente tra l'Amministratore o Sindaco interessato e uno o più dei soggetti indicati nei precedenti punti (i) e (ii), il 5% del reddito netto dell'Amministratore ovvero del Sindaco, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (con esclusione della remunerazione percepita quale componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale); ovvero
- (ii) il 5% del fatturato annuo della società (considerando anche il gruppo) di cui l'Amministratore ovvero il Sindaco sia socio di controllo o Amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o società di consulenza di cui l'Amministratore ovvero il Sindaco sia socio (o figura equivalente, ad es. *partner*),

e, in ogni caso le relazioni commerciali, finanziarie o professionali il cui corrispettivo superi l'importo di Euro 150.000 su base annua a qualsiasi titolo e

⁽¹⁾ Alla data di approvazione del presente documento, la Società annovera una sola controllata avente rilevanza strategica: IGV Hotels S.p.A..

sotto qualsiasi forma.

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'Amministratore ovvero il Sindaco sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, è oggetto di valutazione la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società, della sua controllante e/o delle sue controllate, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. La significatività di tali relazioni è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'Amministratore o dal Sindaco, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'Amministratore o per il Sindaco in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

Resta inteso che eventuali compensi percepiti per la partecipazione agli organi di controllo di società controllate non sono considerati significativi ai fini del calcolo, in ragione della natura dell'attività di controllo cui tali compensi afferiscono;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" per la carica nella Società e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente.

Ai fini della presente lettera d):

- per "compenso fisso per la carica" si intende la remunerazione determinata dall'Assemblea (a) per tutti gli Amministratori ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile o stabilita dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'importo complessivo eventualmente deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile e (b) per l'organo di controllo;
- per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono i compensi che il singolo Amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endoconsiliari, aventi competenze funzionali all'applicazione del Codice, incluso l'eventuale comitato istituito ai sensi della Raccomandazione 1, lett. a), del Codice medesimo, purché non sia un comitato esecutivo. Sono inoltre assimilabili ai compensi da "comitati raccomandati dal Codice", e dunque rientrano nel "compenso fisso per la carica" anche i compensi per la partecipazione ai comitati o organismi previsti dalla normativa vigente, come ad esempio il comitato per le operazioni con parti correlate e l'organismo di vigilanza, escluso l'eventuale comitato esecutivo;
- il compenso ricevuto dall'Amministratore della Società o dai componenti del Collegio Sindacale per gli incarichi da questi rivestiti nella società

controllante o nelle società controllate è considerato quale “remunerazione aggiuntiva” ed è pertanto valutato nella sua “significatività” ai fini della presente lettera d).

In particolare, si considera a questi fini significativa la remunerazione aggiuntiva corrisposta all’Amministratore ovvero al Sindaco nell’ambito della relativa carica dalla Società, da una sua controllata o dalla società controllante che superi (i) del 50% la somma del “compenso fisso per la carica” e di quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente, o, in ogni caso (ii) un importo pari a Euro 80 mila su base annua.

- e) se è stato Amministratore ovvero Sindaco della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. Ai fini di quanto precede, per “stretti familiari” si intendono il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il quarto grado (per gli Amministratori esecutivi e/o gli azionisti significativi) ed entro il secondo grado per gli altri soggetti e i conviventi.